

Spett.le

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

va@pec.mite.gov.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 9271] Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale (PUA) ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006, relativo al progetto di un impianto eolico, composto da 14 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 72,8 MW da realizzarsi nei Comuni di Canosa (BAT), Andria (BAT), in località "Posta Piana e Rivera" e delle relative opere di connessione ricadenti nei medesimi comuni di ubicazione degli aerogeneratori in progetto e nel comune di Minervino (BAT). Proponente: Q-Energy Renewables 2 S.r.l.

Controdeduzioni alla nota di AREN ELECTRIC POWER S.p.A. - prot. MASE-2023-0058970 del 03 maggio 2023

Con nota acquisita in data 14 dicembre 2022 con prot. n. 156904/MiTE, la società Q-Energy Renewables 2 S.r.l. (di seguito la "Società") ha presentato presso il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – di seguito anche "MASE" o "Ministero") istanza per l'avvio del procedimento in oggetto, in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, composto da 14 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 72,8 MW, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei Comuni di Canosa di Puglia (BAT), Andria (BAT) e Minervino Murge (BAT), in località "Posta Piana e Rivera" (il "Progetto").

Con comunicazione del 18 gennaio 2023, codesto Spettabile Ministero ha dato avvio al procedimento in oggetto.

Il Progetto è stato sottoposto a consultazione pubblica in data 21 aprile 2023 durante la quale, con nota MASE-2023-0058970 del 03 maggio 2023 sono pervenute da parte di AREN ELECTRIC POWER S.p.A. (di seguito anche "AREN") – titolare di un progetto di impianto eolico nel Comune di Canosa (ID_VIP: 9176) – le osservazioni al Progetto della Società. La principale osservazione presentata da AREN Electric Power S.p.A. concerne l'interferenza del progetto eolico presentato dalla Società con il progetto eolico presentato da AREN, con particolare riferimento a tre WTG della Scrivente (la WTG11, WTG12 e la WTG14).

In relazione a quanto precede si rappresenta quanto segue.

1. Mancata conoscibilità del progetto di AREN Electric Power S.p.A. alla presentazione dell'istanza relativa al Progetto da parte della Società

Al momento della presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento, in data 14 dicembre 2022, la Società non poteva conoscere il progetto dell'impianto eolico presentato dalla società AREN Electric Power S.p.A..

Invero, come specificato nella nota di osservazioni da quest'ultima presentata, la fase di consultazione pubblica relativa al progetto della medesima ha preso avvio soltanto in data 26 gennaio 2023, pertanto successivamente alla data di presentazione dell'istanza da parte della Società.

Alla luce di quanto precede, non è stato possibile per la Società valutare con anticipo l'eventuale interferenza dell'impianto in progetto con quello presentato dalla società AREN Electric Power S.p.A..

2. Necessità di una valutazione in concreto del Progetto e considerazioni circa gli impatti cumulativi

Per quanto si rileva in questa sede, la Regione Puglia ha disciplinato il tema degli impatti cumulativi mediante la D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2122 recante *“Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”*, la cui disciplina è stata poi ulteriormente integrata con la D.G.R. 6 giugno 2014, n. 162 che, infatti, fornisce *“indicazioni di maggior dettaglio a valere quali istruzioni applicative”* rispetto alla prima delibera.

L’Allegato tecnico della D.G.R. 162/2014 (denominato *“Definizione dei criteri metodologici per l’analisi degli impatti cumulativi per gli impianti FER”*) – in particolare il paragrafo 2, intitolato *“famiglie di impianti da considerare (di seguito Dominio degli impatti cumulativi)”* – contempla tre categorie di impianti:

- A) gli impianti già dotati di titolo autorizzativo;
- B) gli impianti provvisti di titolo di compatibilità ambientale (esclusione da VIA o parere favorevole di VIA);
- C) impianti per i quali risultano essere già stati avviati i lavori di realizzazione.

Secondo la norma citata (solo) queste tre categorie di impianti possono determinare un *“cumulo potenziale”* rispetto ai procedimenti in corso di valutazione e ai nuovi procedimenti, il quale diverrà un *“cumulo effettivo”* allorché il Responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica individui, in relazione ad un nuovo progetto, la presenza di altre iniziative nella medesima area, ricadenti in una delle tre categorie sopra individuate.

Una conferma in tal senso si evince anche dal fatto che lo stesso Allegato tecnico citato prevede che *“l’elenco degli impianti in cumulo potenziale”* sia reso disponibile *“attraverso l’accesso all’Anagrafe FER georeferenziato”*. Dalla legenda di tale Anagrafe¹ è possibile evincere che le uniche tipologie di impianti segnalati nella mappa sono: *“impianto realizzato”, “impianto cantierizzato”, “impianto con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente”* e *“impianto con valutazione di impatto ambientale chiusa positivamente”*.

Il progetto di *AREN Electric Power S.p.A.* non rientra in nessuna delle predette casistiche, trovandosi essenzialmente ancora in una fase iniziale dell’istruttoria e non avendo ancora ottenuto né un titolo di compatibilità ambientale, né tantomeno un titolo autorizzativo.

Pertanto, tale progetto, almeno allo stato attuale, non è in grado di determinare alcun effetto cumulativo rispetto al progetto di Q-Energy Renewables 2 S.r.l.

D’altro canto, un meccanismo in virtù del quale la valutazione degli impatti cumulativi posta a carico dei proponenti debba considerare, oltre agli altri impianti eolici già in esercizio o autorizzati nell’ambito territoriale di riferimento, anche quelli per i quali siano (ancora) in corso i rispettivi procedimenti autorizzativi, sarebbe del tutto arbitrario e irragionevole, perché pretenderebbe di includere nella valutazione anche gli impatti di cumulo solo potenziale o teorico, senza tenere in conto la configurazione definitiva - in termini di layout e di caratteristiche tecniche - dei progetti che avranno effettivamente ottenuto un titolo abilitativo. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la realizzazione di un progetto venga interdetta per gli effetti di cumulo ambientale con un’altra iniziativa, il cui procedimento si concluda con un diniego del titolo autorizzativo (per altre differenti ragioni) oppure con un titolo che autorizza un progetto modificato e/o ridotto rispetto a quello che era stato considerato ai fini del cumulo. È evidente che un simile meccanismo sarebbe del tutto irragionevole, oltre che in contrasto con la normativa vigente sopra menzionata.

Pare altresì opportuno richiamare l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui *“la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico - scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell’habitat”* e *“non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale, ma implica una*

¹ Disponibile al seguente link: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita" (TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 9 novembre 2021, n. 11507; TAR Campania, Sez. V, 8 ottobre 2018, n. 5819; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Cons. Stato, sez. V. 31 maggio 2012, n. 3254).

Alla luce del principio appena citato, la valutazione del progetto in esame non può fondarsi unicamente sulla possibile co-esistenza dello stesso con altri progetti simili nella medesima area (peraltro ancora in corso di valutazione e che non hanno ottenuto né un titolo autorizzativo alla relativa costruzione, né tantomeno una valutazione del relativo impatto ambientale favorevole), ma dovrà necessariamente poggiarsi su un'analisi in concreto, che prenda in considerazione sia gli elementi del progetto incidenti sull'ambiente, sia altri fattori altrettanto importanti, quali ad esempio l'idoneità dello stesso ad inserirsi nell'ambiente circostante, oltre che l'utilità socio economica dell'impianto medesimo.

3. Valutazione dell'interferenza tra i due progetti e possibili soluzioni

Come poc'anzi già ribadito, l'iter autorizzativo del progetto della Aren Electric Power S.p.A. non è ancora concluso e, pertanto, non è possibile per la Società individuare oggi con esattezza – ed in maniera definitiva – le posizioni degli aerogeneratori potenzialmente interferenti con il Progetto della Scrivente.

Ad ogni modo, si comunica sin da ora che, qualora il progetto della AREN Electric Power S.p.A. dovesse essere autorizzato, prima della conclusione del procedimento relativo al Progetto della Scrivente, con le coordinate oggi proposte dalla stessa e dovesse, dunque, risultare definitivamente e concretamente interferente rispetto agli aerogeneratori WTG11, WTG12 e WTG14, la Q-Energy Renewables 2 S.r.l. si renderà disponibile, nelle sedi autorizzative più opportune, ad accogliere le prescrizioni e le eventuali alternative progettuali che gli enti competenti dovessero ritenere di imporle.

*

Q-Energy Renewables 2 S.r.l.

Dott. Ludovico Lombardi

Firmato
digitalmente da

**LUDOVICO
LOMBARDI**

CN = LOMBARDI
LUDOVICO

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)